

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO**

D.P. n. 19 del 20 marzo 2020

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI gli artt. 84 e 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo, 8 marzo, 9 marzo e 11 marzo 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

VISTA l'Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania;

VISTO il decreto del Presidente del TAR Campania, Napoli, n. 12 del 18 marzo 2020;

VISTO il proprio decreto n. 15 del 9 marzo 2020;

VISTI i decreti e le direttive del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa (rispettivamente nn. 28 e 29 del 9 marzo 2020, prot. n. 6192 del 12 marzo 2020, prot. n. 6214 del 13 marzo 2020 e prot. n. 6532 del 19 marzo 2020);

VISTA la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 1454 del 19 marzo 2020, recante linee guida interpretative dell'art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (visibile sul sito web della Giustizia Amministrativa);

SENTITO il Presidente della Sezione interna;

RITENUTO di dovere adottare misure attuative dell'art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

FATTI SALVI gli ulteriori provvedimenti per la successiva ripresa dell'attività giurisdizionale ed ogni ulteriore valutazione della situazione sanitaria in relazione alla sua evoluzione;

DECRETA

Art. 1 – Rinvio d'ufficio udienze già fissate dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, periodo terzo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le udienze pubbliche, di smaltimento e camerali, fissate dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi, sono rinviate d'ufficio, previa cancellazione dal ruolo dei ricorsi già assegnati a tali udienze, a data successiva al 15 aprile 2020.

Sarà cura della competente Segreteria comunicare ai difensori costituiti la data della nuova udienza, sulla base delle indicazioni del Presidente della Sezione.

Conseguentemente, nel suddetto periodo, fino al 15 aprile 2020 incluso, presso la Sede di Salerno del T.A.R. della Campania non si terrà alcuna udienza (pubblica e/o in camera di consiglio).

Art. 2 - Possibilità di decisione ricorsi fissati dal 6 aprile al 15 aprile 2020

Ai sensi dell'art. 84, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, tuttavia, in deroga alla previsione di cui al comma 1 della stessa disposizione, le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, dal 6 aprile al 15 aprile 2020, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite con istanza depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, segnatamente, entro le ore 12,00 (con la possibilità per le parti medesime di depositare, entro tale termine, brevi note).

Tale possibilità derogatoria non vale per i ricorsi fissati per le udienze straordinarie di smaltimento calendarizzate dal 4 aprile al 15 aprile 2020, le quali saranno rinviate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato (giusta la previsione contenuta nel punto 6.3 della nota prot. n. 1454 del 19 marzo 2020 di cui in premessa). I ricorsi fissati per tali udienze saranno quindi cancellati dal ruolo e saranno fissati ad altra udienza straordinaria di smaltimento, secondo le indicazioni del Presidente della Sezione competente.

Art. 3 - Ricorsi fissati dal 16 aprile al 30 giugno 2020

Ai sensi dell'art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, dal 16 aprile al 30 giugno 2020, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati (con la possibilità per le parti di depositare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, entro le ore 12,00).

I giudizi cautelari trattati in udienze fissate in tale periodo possono essere definiti con sentenza in forma semplificata, senza dare l'avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.

Art. 5 – Procedimenti cautelari promossi o pendenti durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 15 aprile 2020)

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, periodo quarto, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, tutti i procedimenti cautelari promossi o pendenti durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 15 aprile 2020), anche quelli per i quali sia stata già fissata udienza in camera di consiglio, sono decisi con l'applicazione del rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale viene fissata alla prima camera di consiglio utile immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

I procedimenti cautelari promossi o pendenti durante il periodo di sospensione per i quali sia stata già fissata udienza in camera di consiglio sono previamente cancellati dal ruolo

della suddetta udienza, dopodiché sono decisi con l'applicazione del rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo.

I procedimenti cautelari connessi ad una richiesta di misure cautelari collegiali (ex art. 55 c.p.a.), promossi o pendenti durante il periodo di sospensione, sono decisi con il decreto di cui all'art. 56 c.p.a., senza necessità di specifica istanza in tal senso della parte interessata, nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5, del codice del processo amministrativo. Il decreto è delegabile (sulla base degli ordinari criteri di riparto del carico di lavoro adottati dal Presidente della Sezione competente) ad un Magistrato della Sezione. La Segreteria segnala al Presidente il deposito dell'istanza cautelare ordinaria collegiale e provvede alla esportazione del ricorso sulla scrivania del Magistrato sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente.

I decreti relativi a procedimenti cautelari originati da richiesta di misure cautelari monocratiche (ex art. 56 c.p.a.) non sono ordinariamente delegabili.

Art. 6 – Copie di cortesia

Ai sensi dell'art. 84, comma decimo, periodo secondo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l'obbligo del deposito delle copie cartacee degli atti processuali.

Art. 7 – Chiusura al pubblico e lavoro agile

Gli Uffici del Tribunale restano ordinariamente chiusi al pubblico sino al 30 giugno 2020. E' quindi di norma vietato, sino alla suddetta data, il libero accesso alla Sede.

Ai sensi dell'art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la modalità di lavoro «ordinaria» è il lavoro agile (“smart working”). Quindi, il compimento degli atti è garantito attraverso tale modalità, da remoto. E' prevista la presenza negli Uffici del Tribunale di un nucleo minimo di dipendenti non superiore a tre unità, per il solo espletamento delle attività «indifferibili» che richiedano «necessariamente la presenza sul luogo di lavoro». Nella giornata di sabato il Tribunale è completamente chiuso.

L'Ufficio relazioni con il pubblico – U.R.P. continua ad espletare il servizio dando le informazioni agli utenti tramite posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria (tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it oppure seggen.sa@giustizia-amministrativa.it), ma senza accesso diretto del pubblico.

Per qualsiasi altra informazione o necessità, gli avvocati e le parti prenotano telefonicamente le richieste, tramite gli uffici competenti (numero TAR 089226496).

L'accesso agli uffici avviene, per i soli affari di massima urgenza, previo contatto telefonico con l'Ufficio di competenza.

Art. 8 - Cautele

All'interno degli Uffici del Tribunale, tutti dovranno osservare le cautele di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Art. 9 – Entrata in vigore

Tutte le misure disposte con il presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione e restano efficaci fino a nuove disposizioni, da assumere anche ai sensi dell'art. 84, commi terzo e quarto, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Dalla pubblicazione del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni impartite con il proprio decreto n. 15 del 9 marzo 2020.

Art. 10 - Comunicazioni

Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario Generale del TAR Campania per le dovute disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.

La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della sezione interna, a tutti gli altri Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno e di curarne la pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

**Il Presidente
Leonardo Pasanisi**